



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 38

del Consiglio comunale

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008 N. 1. ART. 62, COMMA 5. AUTORIZZAZIONE DEL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DA DEPOSITO AGRICOLO A RESIDENZA DELLA P.ED. 688 C.C. POVO.

Il giorno 06.04.2022 ad ore 18.08 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Bosetti Stefano**

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

El Barji Assou

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Giuliani Bruna

Lenzi Walter

Maschio Andrea

Maule Chiara

Panetta Salvatore

Pedrotti Alberto

Robol Andrea

Guastamacchia Fabrizio

Maestranzi Dario

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

Zappini Federico

Assenti: consigliere **Baggia Monica**

e consiglieri **Gilmozzi Italo**

Merler Andrea

e pertanto complessivamente presenti n. 35, assenti n. 5, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/14 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premessi che:

- in data 7 ottobre 2021, prot. n. 263249, è pervenuta al Servizio Edilizia privata da parte dei signori D.F. e P.G., richiesta di completamento della procedura di cui all'articolo 62, comma 5 della Legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1, per il mutamento della destinazione d'uso da deposito agricolo a residenza della p.ed. 688 in C.C. Povo;
- l'articolo 62 (Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura), comma 9 della Legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n. 1, prevede che, con riferimento agli interventi edilizi da realizzarsi nelle aree agricole, la Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (C.U.P.) svolge le funzioni che gli articoli 37 e 38 dell'Allegato B alla Legge provinciale 27 maggio 2008 n. 5 (Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale), attribuiscono all'Organo provinciale competente al rilascio della prescritta autorizzazione attraverso la sottocommissione prevista dall'articolo 7, comma 4 della Legge urbanistica. A tal fine, la composizione della sottocommissione è integrata dal Dirigente del Servizio provinciale in materia di agricoltura. La sottocommissione si esprime anche a fini paesaggistici se ne ricorrono i presupposti;
- il comma 4 dell'articolo 62 sopra citato prevede che non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo. Ogni Comune tiene ed aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria ai sensi dei commi 1 e 2 con allegati i relativi estratti tavolari ed i fogli di possesso prodotti dagli interessati e degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola;
- il comma 5 del medesimo articolo dispone, altresì, che in presenza di eventi del tutto particolari ed adeguatamente motivati, il Consiglio comunale, acquisito il parere della sottocommissione della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio integrata secondo quanto previsto dal comma 9 e previo nulla osta della Giunta provinciale, può autorizzare il mutamento di destinazione degli edifici di cui al comma 4 per usi che risultino comunque compatibili con le aree agricole;
- ai sensi dell'articolo 121, "Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio", comma 19 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio 2015", per quanto concerne il mutamento di destinazione d'uso degli edifici realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 15 citata, avvenuta il 12 agosto 2015, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 62 della Legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 come nel caso di specie;
- la richiesta prot. n. 263249 di data 07.10.2021 riguarda il volume destinato a deposito degli attrezzi agricoli, realizzato con la concessione edilizia prot. n. 10763/92 (progetto 459/1993), rilasciata dal Comune di Trento in data 12 maggio 1993, per opere riguardanti l'ampliamento dell'edificio esistente tramite la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in aderenza e previa demolizione di una costruzione esistente in legno, con destinazione a deposito attrezzi agricoli;
- il manufatto è posto lungo via Castel di Pietrapiana, che si sviluppa tra le frazioni di Povo e Villazzano sulla collina Est del territorio del Comune di Trento. L'edificio principale si compone di un corpo di fabbrica originario di tre piani fuori terra (terra, primo e secondo/sottotetto) ed il deposito oggetto d'intervento posto al piano terra in adiacenza allo stesso;
- l'edificio è collocato nel contesto agricolo, che si estende a valle della strada comunale, diffusamente segnato – nella parte lungo la viabilità – dalla presenza di edifici; l'ambito si situa a ridosso dell'accesso all'abitato di Villazzano;
- oggetto di richiesta è la trasformazione del volume esistente corrispondente al deposito attrezzi per funzioni abitative;

- dal punto di vista normativo, il Piano urbanistico provinciale classifica l'area tra quelle sottoposte al vincolo della tutela ambientale e ricadenti nelle aree agricole di pregio. La Carta del paesaggio la ricomprende negli ambiti elementari di paesaggio in area rurale, nei sistemi complessi di paesaggio di interesse rurale al limite dell'espansione degli abitati. La Carta di sintesi della pericolosità (CSP), entrata in vigore il 2 ottobre 2020, evidenzia per l'area in esame la presenza di penalità assenti o trascurabili (P1). Per il P.R.G. comunale l'area ricade in zona agricola di interesse primario e in fascia di rispetto stradale;
- l'istanza prot. n. 263249 di data 07.10.2021 è stata formulata successivamente al verbale di deliberazione di data 16.07.2021 n. 1187, con cui la Giunta provinciale ha rilasciato il nulla osta, al mutamento della destinazione degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura ai sensi dell'articolo 62, comma 5 della Legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1, per la trasformazione d'uso in abitazione della p.ed. 688 C.C. Povo;
- l'approvazione da parte della Giunta provinciale è stata preceduta dal nulla osta all'intervento da parte della Sottocommissione della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio di cui al verbale di deliberazione Reg. delib. n. 94/21 di data 10.06.2021 (pratica n. 63/21);
- in particolare, in merito agli aspetti agronomici e produttivi e alle questioni di carattere urbanistico e di tutela paesaggistica delle aree agricole, in considerazione di quanto dichiarato dai richiedenti, la Sottocommissione ha ritenuto rilevante ai fini della valutazione dell'avveramento delle condizioni richieste dal comma 5 dell'art. 62 "il carattere residuale, anche in termini dimensionali, dell'annesso agricolo e la sua connessione funzionale alla vicina casa d'abitazione, cui è strettamente collegato mediante vano scala. Si prende atto che l'immobile ha perso il rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola preesistente e risulta parte di un fabbricato a destinazione residenziale a cui è strettamente connesso. Tale condizione ne rende difficile il reimpiego a fini agricoli prefigurandone un rischio di abbandono o di utilizzo improprio. Si ritiene, invece, che rispetto alle motivazioni richieste non risulti conferente la mancata annotazione del vincolo di destinazione al Libro fondiario";
- le motivazioni sopra richiamate espresse dalla Sottocommissione della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio nella deliberazione n. 94/21 di data 10.06.2021, sono state condivise dalla Giunta provinciale al fine di accogliere la richiesta di svincolo dall'uso agricolo e cambio d'uso da deposito agricolo a residenza della p.ed. 688 C.C. Povo con propria deliberazione di data 16.07.2021 n. 1187;

preso atto del nulla osta rilasciato dalla Sottocommissione della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio in data 10.06.2021 e del nulla osta espresso dalla Giunta provinciale con deliberazione 16.07.2021 n. 1187, si ritiene che sussistano le condizioni richieste dall'articolo 62, comma 5 della Legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 e s.m., che per effetto dell'articolo 121, comma 19 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio) continua a trovare applicazione, per il mutamento della destinazione d'uso da deposito agricolo a residenza della p.ed. 688 in C.C. Povo;

atteso che quanto di cui alla presente deliberazione è stato posto all'attenzione dalla Commissione consiliare per l'urbanistica ed i lavori pubblici nella riunione di data 17.03.2022;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità

1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la L.p. 4 marzo 2008 n. 1;
- la L.p. 4 agosto 2015 n. 15;
- il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- il Piano Regolatore Generale vigente;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 62, comma 5 della Legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 62, comma 5, della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, il mutamento della destinazione d'uso da deposito agricolo a residenza della p.ed. 688 in C.C. Povo.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008 N. 1. ART. 62, COMMA 5. AUTORIZZAZIONE DEL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DA DEPOSITO AGRICOLO A RESIDENZA DELLA P.ED. 688 C.C. POVO.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 35

Favorevoli: n. 29 (Angeli, Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Casonato, Chilà, Dal Ri, El Barji, Fernandez, Filippin, Filosi, Fiori, Frachetti, Franzoia, Giuliani, Ianeselli, Lenzi, Maule, Panetta, Pedrotti, Robol, Saltori, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zanetti C., Zappini)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 5 (Carli, Demattè, Maschio, Urbani, Zanetti S.)

Non votanti: n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 06.04.2022

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 14 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008 N. 1. ART. 62, COMMA 5. AUTORIZZAZIONE DEL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DA DEPOSITO AGRICOLO A RESIDENZA DELLA P.ED. 688 C.C. POVO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 21 marzo 2022

Servizio Edilizia privata
La Dirigente
arch. Elisabetta Miorelli
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 14 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008 N. 1. ART. 62, COMMA 5. AUTORIZZAZIONE DEL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DA DEPOSITO AGRICOLO A RESIDENZA DELLA P.ED. 688 C.C. POVO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 28.03.2022